COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO CENTRO STORICO

approvato con deliberazione di c.c. n. 6 del 4.01.2001 (esaminata senza rilievi dalla sezione decentrata di controllo di Matera nella seduta del 25.01.2001 con decisione prot. n.49 reg. n.47)

Articolo 1 Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- □Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati che il Comune di Montalbano Jonico intende erogare, tramite Istituto di Credito da individuarsi successivamente ed appositamente convenzionato, a favore dei soggetti di cui all'art.4 per la ristrutturazione del patrimonio edilizio nel centro storico.
- Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano per le ristrutturazioni degli alloggi di lusso (categorie A1,A7,A8) nonché per gli alloggi di cui alla categoria A6.
- □Il presente disciplina inoltre i rapporti tra l'Amministrazione comunale e gli Istituti di Credito con essa convenzionati per i fini di cui al comma 1.

Articolo 2 CONVENZIONE

- a)Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Amministrazione Comunale adotta apposita convenzione con Istituti di Crdito che intendono aderire all'iniziativa.
- b)Mediante la convenzione di cui al presente articolo sono stabiliti il tasso e le altre condizioni applicate dall'Istituto mutuante.

Articolo 3 NORME DI ACCESSO

Per l'assegnazione dei fondi disponibili l'Amministrazione comunale adotta apposito avviso e lo rende pubblico nelle forme di legge.

Nell'avviso di cui al comma 1 sono stabiliti, in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, le modalità di presentazione delle domande.

Articolo 4 BENEFICIARI

Potra' accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento qualsiasi cittadino in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- *Residenza nel Comune di Montalbano Jonico;
- *Titolare del diritto di proprietà su un immobile da ristrutturare cui verrà detinato il finanziamento, ricadente nel centro storico o comunque nell'ambito del vigente Piano di Recupero.
- 2.La richiesta di finanziamento agevolato con il contributo in conto interessi del comune deve essere riferita ad un solo immobile, quand'anche tale immobile risulti dall'unione di più particelle catastali.

DOCUMENTAZIONE

- 1.Per accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a)dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata ai sensi della legge n°15/68 e succ.mod. ed integr. contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.4 nonché di impegno a non alienare il bene oggetto del finanziamento per cinque anni;
 - b)concessione od autorizzazione edilizia;
 - c)certificazione dei costi sottoscritta dal progettista, corredata dal valore catastale dell'immobile;
 - d)relazione asseverata di un tecnico abilitato sugli interventi da effettuare e sulla quantificazione dei costi nonché sui tempi di esecuzione dei lavori trascorsi i quali decade il contributo del comune(nel caso di interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizia);

Articolo 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

□Le domande corredate dalla prescritta documentazione dovranno essere indirizzate al Sindaco e recapitate presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Articolo 7 ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande pervenute entro i limiti temporali stabiliti nel bando saranno esaminate dall'Ufficio Tecnico comunale entro giorni trenta dall'arrivo e, se conformi alle disposizioni del presente regolamento saranno inoltrate all'Istituto di Crdito mutuante per l'istruttoria e l'erogazione del relativo finanziamento, seguendo l'ordine di presentazione cronologico delle domande.

Articolo 8 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

- 1.L'erogazione dei finanziamenti è eseguita dall'Istituto di Credito mutuante con le seguenti modalità:
- a)50% all'inizio dei lavori;
- b)50% ad ultimazione dei lavori, senza nessun aggravio di interessi a carico del mutuatario oltre quelli scaturenti dalla differenza tra il tasso offerto dal l'Istituto e quello a carico del comune che risulta del 70% sui mutui ipotecari e del 35% sui mutui chirografari.

Il tutto mediante autocertificazione del richiedente convalidata, dopo specifico sopralluogo dell'Ufficio Tecnico comunale, senza oneri per l'assegnatario del contributo.

Articolo 9 AMMORTAMENTO

- 1. Le rate di ammortamento sono determinate e riscosse dall'Istituto di Credito mutuante con l'applicazione dei tassi di interesse e del contributo in conto interessi del Comune non in un'unica soluzione da corrispondere anticipatamente al contraente mutuo (ipotecario) ma applicato ed erogato di volta in volta sulle singole rate.
- 2.Nel caso in cui i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale per i contributi in conto interessi fossero esauriti il richiedente potrà decidere se accettare il finanziamento al tasso previsto nella stessa convenzione con l'onere dell'ammortamento a totale carico del richiedente.

Articolo 10 DECADENZA

- 1. Decadono dall'assegnazione del contributo i soggetti che, a seguito di successivo accertamento d'ufficio, risultino aver prodotto falsa dichiarazione ovvero aver prodotto falsa documentazione al fine di ottenere l'indebita erogazione del finanziamento.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 è fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reatro previsto e punito dall'art.640 -comma 2 n°1- del Codice Penale, il soggetto che ha beneficiato dell'erogazione vi decade dall'origine ed è tenuto a restituire, in un'unica soluzione ed entro i termini assegnatigli l'intero importo erogato e non ancora restituito, compresi gli interessi sino ad allora maturati ricalcolati sulla base dei tassi ordinari vigenti nel periodo di riferimento.